



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E
ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO**

Servizio Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3459 DEL 28/04/2008

**OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013. misura 215
"pagamenti per il benessere degli animali". Bando pubblico per
la presentazione di domande di aiuto. Annualità 2008.**

Il Dirigente di Servizio: Paolo Papa

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione. del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013;

Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6011 del 29/11/2007 di approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria, rettificata in data 07/02/2008 con decisione C (2008) n. 552;

Vista la D.G.R. n. 551 del 17 aprile 2008 che costituisce riferimento di carattere generale per i bandi di misura;

Vista la D.G.R. n. 552 del 17/04/2008 relativa all'attuazione degli interventi previsti dal PSR 2007/2013, con al quale la Giunta Regionale ha fra l'altro stabilito:

- l'attivazione per l'annualità 2008 della misura 215 mediante la presentazione di nuove domande di aiuto;
- l'assegnazione finanziaria per l'annualità 2008;
- l'affidamento di alcune fasi del procedimento istruttorio all'ARUSIA;

Vista la D.G.R. n. 273 del 17 marzo 2008 che approva i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;

Vista la circolare AGEA n. 3 del 13/3/2006, prot. 20085, che riporta le procedure di presentazione delle domande relative al piano di sviluppo rurale;

Vista la circolare AGEA prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005";

Vista la D.G.R. n. 957 del 11 giugno 2007 che individua i soggetti per i quali si rende disponibile la funzionalità on-line, mediante portale SIAN di

presentazione delle domande;

Vista la D.D. n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono stati individuati i responsabili delle singole misure;

Ritenuto di fornire, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 215 - Pagamenti per il benessere degli animali, nell'anno 2008;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di procedere all'attivazione della misura 215 - Pagamenti per il benessere degli animali - del PSR dell'Umbria 2007/2013 per l'annualità 2008, nel rispetto delle modalità e criteri per la concessione degli aiuti, che si allega al presente atto (allegato "A") per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la presentazione delle domande dovrà avvenire come stabilito all'art. 10.1 dell'allegato "A" al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
3. di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
5. di rimandare a successivo atto la definizione delle riduzioni ed esclusioni, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali per la determinazione delle spese ammissibili dei PSR e dei Decreti relativi a riduzioni e sanzioni in corso di approvazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla voce bandi.
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 22/04/2008

L'Istruttore

Paolo Sensi

FIRMATO

Perugia li 24/04/2008

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile del procedimento
Giampietro Primieri

FIRMATO

Perugia li 28/04/2008

**Il Dirigente di Servizio
Paolo Papa**

FIRMATO

**PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2007-2013. MISURA 215
"PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI". BANDO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO. ANNUALITA' 2008.**

Art. 1 - FINALITÀ

La misura è volta a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali nelle aziende zootecniche suinicole e di bovini, superando gli standards della condizionalità previsti dall'art. 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

Per tale scopo è previsto un sostegno alla perdita di redditività conseguente all'applicazione di tecniche finalizzate al miglioramento degli standards di allevamento riferiti alle condizioni di stabulazione e accesso degli animali all'aperto.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

a) introduzione del metodo di allevamento di suini all'aperto

l'azione è attuata a favore delle aziende che adottano sistemi di allevamento all'aperto per la specie suina.

b) introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca – vitello

l'azione è rivolta agli allevatori di bovini che adottano tecniche estensive con libertà di pascolamento delle mandrie e con svezzamento naturale dei vitelli.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione della presente misura si intende per:

2.1 Azienda

Ai sensi del Reg CE 1782/2003 l'azienda è l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

2.2 Imprenditore agricolo.

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal

comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

2.3 Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare.

Ai fini della presente azione i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non possono essere utilizzati per il pascolamento o il confinamento degli animali.

2.4 Progetti integrati aziendali (PIA)

Partecipazione da parte del soggetto, sia singolo che associato, con un'unica domanda di aiuto, a più misure del PSR 2007 – 2013 al fine di raggiungere obiettivi coerenti .

Per beneficiare degli aiuti, il richiedente, oltre ad essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle specifiche misure è tenuto a presentare un business plan che metta in evidenza i vantaggi che si intendono perseguire con tale tipo di progettualità.

2.5 Fascicolo aziendale

Si intende per esso la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario già presentata ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso l'ARUSIA.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

2.6 Unità bovino adulto (UBA)

Consistenza degli allevamenti in bovini adulti equivalenti il cui tasso di conversione è quello indicato nella seguente tabella:

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini	0,15
Caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

2.7 Consistenza zootecnica

Si intende per essa la consistenza media annua, espressa in UBA, rispetto agli animali di una determinata specie e allevati in una singola azienda .

2.8 Condizionalità

Il regime di condizionalità è volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera A) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005 al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori (Allegato III Reg. (CE) 1782/03) e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato IV Reg.(CE) 1782/03) e disciplinato dal D.M. 13286/07 che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

2.9 Soggetti autorizzati

Persone fisiche o giuridiche cui la regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del piano di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

In considerazione degli obiettivi che la misura si propone di perseguire, rispetto al miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali delle specie bovina e suina, si prevede che essa possa essere attivata su tutto il territorio regionale.

Art. 4 - BENEFICIARI

4.1 Beneficiari

Possono beneficiare del premio gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. che si impegnano ad introdurre e a mantenere per almeno cinque anni uno o entrambi i metodi di allevamento previsti dalle azioni a) e b), oltre agli impegni specifici.

I beneficiari, all'atto dell'assunzione dell'impegno, devono dimostrare la disponibilità delle superfici destinate al confinamento degli animali.

Per i contratti di affitto fa fede la data di registrazione.

Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni termini anteriormente alla scadenza del vincolo quinquennale, il richiedente, al fine di garantire la continuità della detenzione delle superfici destinate al sconfinamento degli animali, è tenuto a rinnovare il contratto per tutto il periodo vincolativo, pena la decadenza dei benefici con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi maturati calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) in vigore al momento del pagamento, per il periodo intercorso tra la riscossione dell'aiuto e la restituzione dello stesso.

Sono esclusi quali titoli di possesso il comodato d'uso nonché i soli diritti di conduzione o d'uso dei terreni.

Nel caso di aziende con terreni ricadenti nelle zone di confine tra due o più regioni, possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura solo se l'allevamento e le superfici aziendali destinate al pascolamento e/o al confinamento degli animali oggetto di premio, ricadono nel territorio della regione Umbria.

La superficie connessa all'allevamento estensivo deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo all'atto dell'assunzione dell'impegno.

Ciascun beneficiario, nella stessa annata, non può presentare più domande a valere sulla stessa azione e sulla stessa azienda.

4.2 Cambio di Beneficiario

In caso di premorienza del beneficiario gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore a titolo universale o particolare. Il successore è tenuto, in tal caso, a rispettare i predetti obblighi.

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

In caso di cambio del beneficiario gli stessi (cedente e subentrante) dovranno attenersi a quanto definito da AGEA nonché a darne comunicazione all'ARUSIA, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento a pena di esclusione dagli aiuti con la conseguente restituzione dei premi già percepiti.

Nel caso in cui il beneficiario receda dagli obblighi assunti è tenuto a restituire quanto già percepito oltre agli interessi maturati.

Art. 5 – IMPEGNI

5.1 Dichiarazione di impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del premio, pena la decadenza dei benefici nonché l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato dei relativi interessi, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN.

5.1.1 Dichiarazione di impegni generali

In domanda dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le seguenti dichiarazioni:

- **di rispettare per tutto il periodo vincolativo, gli impegni relativi al benessere degli animali e altri pertinenti requisiti obbligatori, in applicazione dell'art. 4 e dell'allegato III e del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;**
- **di esonerare l'Amministrazione regionale e/o l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.**
- **di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;**
- **di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;**
- **di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando e degli obblighi specifici che assume con la sottoscrizione della presente domanda.**
- **di impegnarsi a conservare, per tutto il periodo vincolativo e a rendere disponibile agli addetti della Regione, degli enti delegati e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli, tutta la documentazione inerente gli animali oggetto di aiuto (registri di stalla, documenti fiscali, certificati genealogici e/o anagrafici, ecc.), in possesso dell'azienda e/o da terzi;**

- di impegnarsi a consentire l'accesso agli incaricati dei controlli, ai luoghi adibiti all'attività di allevamento degli animali oggetto di aiuto;
- che la consistenza dell'allevamento interessata dall'intervento è di almeno 3 UBA e che essa sarà mantenuta per tutto il periodo di impegno.

5.1.2 Dichiarazione di impegni specifici

I beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni specifici previsti da ciascuna azione, come di seguito indicati:

5.1.2 a) introduzione del metodo di allevamento di suini all'aperto

- applicare il metodo di allevamento di suini all'aperto per un periodo minimo di 5 anni;
- garantire per tutto il periodo vincolativo la seguente superficie a disposizione degli animali:
 - **per le scrofe** **500 mq/capo**
 - **per i suini in accrescimento (da 30-35 kg a 80 kg di peso)** **60 mq/capo**
 - **per i suini in ingrasso (oltre 80 kg di peso)** **300 mq/capo**
- garantire, per l'alimentazione degli animali, un numero adeguato di mangiatoie, con fronte minimo unitario delle dimensioni di seguito indicate:
 - **0,30 m/capo per suini con peso fino a 50 kg**
 - **0,40 m/capo per suini con peso > 50 kg e fino a 100 kg**
 - **0,50 m/capo per suini con peso > 100 kg.**
- a garantire un numero adeguato di punti di abbeverata, con almeno 1 abbeveratoio a tazza ogni 15 suinetti o suini o 10 scrofe;

Tutte le superfici interessate all'allevamento dovranno essere munite di chiudende o di altre strutture che garantiscano un razionale contenimento degli animali.

5.1.2 b) introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca – vitello

- applicare per un periodo minimo di cinque anni, tecniche estensive con libertà di pascolamento delle mandrie e con allattamento naturale dei vitelli;
- garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà di pascolamento, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di età).
- garantire, per l'adozione di tale tecnica di allevamento, almeno i seguenti spazi liberi a disposizione:
 - **5.000 mq di superficie foraggiera aziendale libera per ogni vacca e vitello;**
 - **4 mq/vitello per i ricoveri.**
- garantire che le mandrie (vacche nutrici e vitelli) saranno mantenute al pascolo nella stagione "primaverile - estiva" (marzo/ottobre) per almeno 6 mesi qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268, e 8 mesi nel caso di pascoli situati in altre zone.
- Mantenere le mandrie in stalla solo nel corso dei mesi invernali (novembre/febbraio).

5.2 Impegni comuni alle due azioni

Le aziende che introducono l'allevamento di una delle specie previste dalla misura, hanno l'obbligo di assoggettare l'intero allevamento di nuova introduzione ai vincoli previsti dalla misura stessa.

Qualora l'azienda, alla data di presentazione della domanda, già eserciti attività di allevamento intensivo delle specie bovina e/o suina, e non intenda adottare le tecniche di allevamento estensivo per tutti gli animali allevati, la stessa può aderire agli impegni previsti dalla misura a condizione che siano identificati gli animali assoggettati all'impegno.

Per tutto il periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, le aziende hanno l'obbligo di mantenere la consistenza zootecnica che ha determinato l'ammontare del beneficio accordato.

5.3 Durata degli impegni

Gli impegni decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e hanno una durata di 5 anni.

5.4 Cause di esonero dagli impegni

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo quinquennale, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto in sede del primo pagamento nei seguenti casi:

- **espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.**
- **decesso dell'imprenditore;**
- **sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;**
- **calamità naturali gravi che colpiscono in misura rilevante la superficie agricola aziendale, i fabbricati aziendali adibiti alle attività agricole zootecniche o all'abitazione dell'imprenditore;**
- **distruzione fortuita, per cause dolose o colpose non imputabili a responsabilità del beneficiario, delle dotazioni e delle strutture aziendali;**
- **epizootie e patologie vegetali che colpiscono la totalità o una parte rilevante del patrimonio aziendale, rendendo impossibile.**

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ARUSIA entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove che dimostrino l'evento verificatosi, che impedisce il mantenimento dell'impegno.

L'ARUSIA istituirà un'apposita commissione che avrà il compito di valutare gli eventi e di proporre decisioni in merito. Qualora la commissione entro 60 giorni dalla notifica non si pronuncia, la richiesta di esonero si intende accolta.

Art. 6 - INTERVENTI AMMISSIBILI

6.1 Limiti e condizioni

Sono escluse dai benefici previsti dalla misura le aziende con meno di 3 UBA per singola azione, interessate dall'intervento.

Art. 7 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, titolari di partita IVA con codice di attività agricola ancorché non prevalente, iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), che esercitino attività agricola e zootecnica estensiva su terreni di cui dispongono a titolo legittimo.

Art 8 - CRITERI DI SELEZIONE

8.1 Priorità e punteggi

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente avviso si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili per ogni singola azione, che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

Verrà inoltre accordata una priorità in graduatoria alle aziende che partecipano a progetti di filiera e che adottano metodi di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e smi.

DESCRIZIONE	PUNTI	
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con problemi complessivi di sviluppo	20	
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree vulnerabili	66	
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette (aree parco)	40	
Unità lavorative impiegate a tempo pieno in azienda ed iscritte al regime previdenziale (Un punto per ogni unità e fino ad un massimo di 2)	1	
Partecipazione a progetti integrati aziendali (PIA) mediante la contemporanea adesione ad una o più delle seguenti misure: 112, 121, 123, 131, 132, 211, 212, 214 (esclusa azione b), 216 (Un punto per ogni misura fino ad un massimo di 2)	1	
Aziende che sono in possesso della certificazione ambientale (emas o iso 14000) o che dimostrino di aver superato l'audit aziendale	2	
Consistenza dell'allevamento per singola specie	Fino a 10 UBA	5
	Superiore a 10 e fino a 20 UBA	10
	Maggiore di 20 UBA	15

Qualora l'azienda possieda più di uno dei requisiti sopra specificati, i relativi punteggi saranno cumulati.

8.2 Condizioni ed elementi di preferenza

In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata alle aziende con maggiore UBA a premio. In caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà al sorteggio.

Art. 9 – PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

9.1 Risorse

Le risorse disponibili a valere sulla misura 215 per le domande di aiuto relative all'annualità 2008 ammontano ad Euro 500.000,00 quota FEASR.

9.2 Livello di entità dell'aiuto

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per la quale è stato accordato il beneficio.

Rispetto alle singole azioni della misura l'importo del premio viene determinato in relazione alle UBA allevate in azienda e fino ai limiti massimi di seguito indicati.

1. azione a) **250 €/UBA /anno**
2. azione b) **120 €/UBA /anno**

Il premio sarà erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

È consentito, per ogni singola azienda, l'accesso contemporaneo ai benefici previsti dalle azioni della misura.

ART. 10 – DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

10.1 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di aiuto volte ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalle misure del presente bando, formulate esclusivamente sugli appositi modelli predisposti da AGEA, devono essere compilate utilizzando l'apposita procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile sul SIAN a far data dall'approvazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2008.

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

Le domande in forma cartacea, sottoscritte dal richiedente e dal soggetto incaricato alla presentazione (responsabile dell'ufficio CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati) deve essere trasmessa da quest'ultimo, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dall'aiuto, all'ARUSIA, con le modalità e nei termini che verranno notificati dalla stessa.

Le domande di aiuto devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti dal SIGC.

La predisposizione del fascicolo aziendale validato dall'agricoltore, è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di aiuto.

Gli agricoltori che non hanno provveduto alla costituzione del fascicolo presso un CAA, possono soddisfare tale adempimento avvalendosi dello sportello Regionale gestito dall'ARUSIA.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse prodotto la domanda in tempo utile. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali previsti al precedente punto 5. 4

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

10.2 Annualità successive

Il beneficiario degli aiuti, per gli anni successivi al primo, dovrà presentare apposita domanda di pagamento annuale. La mancata presentazione comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. L'azienda è comunque assoggettata al regime di controllo e tenuta al rispetto degli impegni assunti pena la decadenza con i connessi obblighi di restituzione dei premi percepiti.

Anche per le domande annuali dei pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di impegno.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- 1. dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà redatti secondo i modelli allegati;**
- 2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o in alternativa visura rilasciata dalla C.C.I.A.A., nel caso in cui non siano riportati in domanda gli estremi di registrazione del Registro delle imprese;**
- 3. deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda (solo nel caso di domanda di aiuto presentata da società);**
- 4. relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R del 28 dicembre n. 445/ 2000, contenente almeno i seguenti elementi:**
 - descrizione dettagliata dell'allevamento con specifico riferimento alle condizioni adottate precedentemente alla scadenza della presentazione della domanda (consistenza numerica e relativo rapporto in UBA, superfici destinate ai ricoveri e/o eventuali altri spazi liberi, sistema di alimentazione e abbeveraggio con l'indicazione del numero dei punti di abbeverata e delle dimensioni delle mangiatoie, ecc.);**
 - planimetria catastale con evidenziate le particelle destinate al confinamento degli animali nonché gli elementi necessari a garantire gli impegni assunti (chiudende, mangiatoie, abbeveratoi, ecc.);**
 - i periodi in cui l'azienda intende confinare al pascolo o in spazi liberi gli animali;**
 - la quantità, per ogni specie e categoria, degli animali da sottoporre al vincolo, indicandone, qualora possibile, i codici identificativi;**
 - ogni qualsiasi elemento utile a dimostrare l'introduzione dei metodi previsti dalla misura.**
- 5. copia del registro di stalla aggiornato alla data di presentazione della domanda;**
- 6. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 qualora l'azienda conduca superfici a titolo di affitto come da mod 5.**

Qualora l'azienda intenda avvalersi del punteggio specifico dovrà produrre i seguenti documenti:

- 1. certificazione che attesti l'assoggettamento dell'azienda a sistemi ISO 14000 o EMAS;**
- 2. certificazione dell'Organismo di controllo che attesti l'assoggettamento dell'azienda ai requisiti previsti dal Reg. CEE 2092/91 e smi;**

3. certificazione INPS attestante le unità lavorative impiegate a tempo pieno in azienda ed iscritte al regime previdenziale.

Tutta la documentazione allegata alla domanda di aiuto deve essere presentata in un unico esemplare, in originale o copia autenticata, avvalendosi dell'istituto delle autodichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445 art. 46, 47, che, qualora mendaci, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto.

Qualora la documentazione richiesta o parte di essa sia già in possesso della Pubblica Amministrazione cui è rivolta l'istanza, la stessa può essere sostituita da idonea autocertificazione secondo il modello 4 allegato.

Art. 12 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le verifiche istruttorie delle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alla presente misura.

L'ARUSIA, quale soggetto preposto alla istruttoria, verifica la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal presente bando.

A tal fine, l'ARUSIA, terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale e potrà acquisire, qualora lo ritenga necessario, i relativi allegati e la documentazione necessaria ai fini istruttori.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e/o la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento, entro un il termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 30 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e, comunque all'espletamento dell'istruttoria.

L'ARUSIA effettuata l'istruttoria e redatto apposito verbale, acquisisce, ove necessaria, la documentazione antimafia e/o la documentazione relativa alla posizione del beneficiario rispetto agli obblighi fiscali, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

La dimensione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione.

L'ARUSIA successivamente, redige appositi elenchi, distinti rispetto alle risultanze istruttorie (domande ammesse, escluse, rinunciate, irricevibili) che trasmette al responsabile di misura.

Il responsabile di misura assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori effettuati dall'ARUSIA, provvede ad approvare la graduatoria, a notificare a tutti i richiedenti l'aiuto l'esito del procedimento istruttorio, a pubblicare l'elenco delle domande ammesse alla liquidazione e ad espletare la procedura per la liquidazione.

L'autorità di gestione, su proposta del responsabile di misura, provvede ad inoltrare l'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore, per l'erogazione dei premi.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contribuenti pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2007-2013 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti

ART. 14 – PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Attività	Inizio	Termine	Responsabile	Atto finale
Caricamento sul sistema informativo dei criteri di ammissibilità e altre personalizzazioni per la gestione delle domande	Comunicazione approvazione avviso pubblico	3 giorni	ARUSIA	Caricamento parametri sul portale SIAN
Acquisizione informatica delle domande	Approvazione avviso pubblico	Data di scadenza del bando	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento domande sul portale SIAN
Ricezione delle domande cartacee	Giorno successivo alla scadenza del bando	30 giorni	ARUSIA	Attribuzione protocollo
Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità e impegni indicati nelle domande, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Data protocollo	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore, notifica irricevibilità
Risoluzione anomalie	Dalla data della segnalazione	30 giorni	ARUSIA	Scheda di validazione
Valutazione e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili e relativa proposta, predisposizione graduatoria	Dalla data di conclusione dell'istruttoria	20 giorni	ARUSIA	Comunicazione all'autorità di gestione
Approvazione della graduatoria – elenco delle domande ammesse, rinunciate e non ammesse.	Giorno successivo alla ricezione degli esiti istruttori	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente
Predisposizione elenchi di liquidazione	Giorno successivo all'approvazione graduatoria	20 giorni	ARUSIA	Atto del dirigente
Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse	Dall'approvazione della graduatoria	20 giorni	Responsabile di Misura	Notifica ammissibilità
Riesame delle domande in contenzioso amministrativo	Giorno successivo dal riscontro	60 giorni	Responsabile di Misura	Verbale di integrazione e comunicazione all'interessato
Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria nei PSR e nel bando, controlli superficiali e condizionalità e acquisizione esiti	Dalla data di comunicazione del campione	90 giorni	Dirigente Responsabile Servizio ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore

Predisposizione ed invio elenco di liquidazione	Giorno successivo alla ricezione della proposta degli elenchi	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente
--	--	-----------	------------------------	--------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**(D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 art. 47)**

__l__ sottoscritto/a _____ nat _____

a _____ il _____ e residente a _____

via/fraz/loc.

_____, in

qualità di _____ della ditta

_____ ai sensi dell'art. 47

D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole che in caso di dichiarazione mendace o

non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo

decreto;

DICHIARA

– **Che** la _____ **segunte** _____ **documentazione:**

_____ è presente presso

_____ in quanto la stessa è stata prodotta ai sensi della

normativa _____ in data _____:

– **Che** la _____ **segunte** _____ **documentazione:**

_____ è presente presso

_____ in quanto la stessa è stata prodotta ai sensi della

normativa _____ in data _____:

– **Che** la _____ **segunte** _____ **documentazione:**

_____ è presente presso

_____ in quanto la stessa è stata prodotta ai sensi della

normativa _____ in data _____:

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

Mod. 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 D.P.R 28 dicembre 2000 n.445)**

 I sottoscritto _____ **nat** _____
a _____ **il** _____ **e residente a** _____
 via/fraz/loc. _____

_____ ,
 in qualità di _____ della ditta
 _____ ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445,
 consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà
 nelle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto;

DICHIARA

Che nel fascicolo aziendale conservato presso il CAA
 _____ in _____ sono
 presenti gli originali e/o le copie dei contratti di affitto specificati nella seguente tabella:

N. di protocollo attribuito dal SIAN	Data di scadenza del contratto (gg/m/a)	Agenzia delle entrate di:	Data di registrazione	N. di registrazione

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

